

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 1997

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTELLA MARIO CLEMENTE, SILVESTRI, SANZA,  
ZANIBONI, CIRINO POMICINO, QUATTRONE, LICHERI,  
CASATI, PATRIARCA**

*Presentata il 13 gennaio 1978*

Abrogazione dei commi terzo e successivi dell'articolo 11, del terzo comma dell'articolo 13 e dell'articolo 29 del testo unico - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, - delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 11 del testo unico delle leggi elettorali prevede ai commi terzo e successivi che, nei comuni suddivisi in frazioni, su domanda dei consigli comunali o della maggioranza degli elettori di una frazione, la giunta provinciale amministrativa può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse

In questi casi, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato

Ora tale norma risulta in contrasto con la legge 8 aprile 1976, n. 278, che detta norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune e che prevede la possibilità per i comuni di ripartire il proprio territorio in circoscrizioni e quindi di far partecipare la frazione al suffragio diretto

Non vi è chi non veda la validità di tale norma che promuove la più ampia partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale in ossequio al principio di autonomia sancito dalla Costituzione

Ed è proprio la salvaguardia di tale principio che impone la soppressione dei commi terzo e successivi del citato articolo 11. Ed invero consentire ancora che alla giunta provinciale amministrativa, organo di stretta formazione burocratica, sia demandata la possibilità di ripartire il numero dei consiglieri per frazione, vanificando così il dettato della legge n. 278 del 1976, significa anacronisticamente etalsciare in vita istituzioni ormai prive di ogni ragione in seguito all'auspicato sorgere dell'Ente Regione e del conseguente passaggio ad esso di poteri normativi e di controllo.

È da soggiungere infine, che procedendosi all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato, può accadere che il risultato elettorale dell'intero comune venga falsato, invero, può verificarsi che una lista, pur ricevendo nell'intero comune il maggior numero di suffragi, per tale sistema di votazione, non rie-

sce ad ottenere la maggioranza, mentre un raggruppamento di liste potrà fornire i consiglieri per una ibrida maggioranza, rendendo in tal modo ingovernabile l'ente.

Pertanto, è palmare che tale sistema va a vanificare il principio di cui al primo comma dell'articolo 11 citato che fissa, per i comuni fino a 5.000 abitanti, l'effettuazione dell'elezione dei consiglieri comunali con il sistema maggioritario e con voto limitato, proprio per assicurare a tali piccole comunità una maggioranza omogenea capace di garantire, fin dall'inizio, un'amministrazione efficiente.

Ed è per le suespost considerazioni che il sottoscritto propone con il presente disegno di legge che vengano abrogati i commi terzo e successivi dell'articolo 11 e di conseguenza soppressi il terzo comma dell'articolo 13 e l'articolo 29 del testo unico delle leggi elettorali approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Sono abrogati i commi terzo e successivi dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

### ART. 2.

È abrogato l'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.